



COMUNE DI MAPPANO

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE POLIZIA MUNICIPALE N. 7 DEL 25/02/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO NEL TERRITORIO COMUNALE IN REGIME DI URGENZA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE – AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA – CIG BA96EEBEFC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

VISTI:

- ❑ il T.U. 267/2000;
- ❑ la Legge regionale del Piemonte n. 1 del 25/1/2013 di istituzione del Comune di Mappano;
- ❑ la Deliberazione della Città Metropolitana n. 5637 del 5 aprile 2017;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2024 con la quale è stata approvato il D.U.P. 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.12.2025: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - TRIENNIO 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 DEL 29.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 05/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione - triennio 2025/2027.

VISTI:

- gli artt.179, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 e coordinato con il D.Lgs. 126/2014;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 30/12/2025, di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo alla Polizia Municipale;

PREMESSO che ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile", il Sindaco è riconosciuto quale Autorità territoriale di Protezione Civile che in caso di emergenza assume la direzione ed il coordinamento di tutti gli interventi di soccorso e che dispone all'occorrenza l'utilizzo del volontariato di protezione civile;

DATO ATTO che il Comune di Mappano non dispone di un Piano comunale di Protezione civile ai sensi dell'art. 12 c. 4 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

RILEVATO che, nelle more della redazione del Piano comunale di Protezione civile, per gli anni 2023-2025 è stata sottoscritta apposita convenzione, approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 28/12/2022, fra il Comune di Mappano e la CRI per le attività connesse agli interventi di protezione civile sul territorio comunale.

VISTA la recente deliberazione n. 13 del 29/04/2025 con cui è stato approvato il *PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE*;

CONSIDERATO che il Comune deve attuare le funzioni di protezione civile previste ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile" ed in particolare, deve procedere alla predisposizione del piano comunale di protezione civile, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, sulla base delle direttive nazionali ai sensi dell'articolo 15 e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 12 c. 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile" è funzione fondamentale dei Comuni lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza.

RILEVATO che ai sensi dell'art 18 c. 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile" la pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 2

gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile” finalizzata:

- a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;
- b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;
- c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
- d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;

PRESO ATTO che il Comune ha necessità di assicurare il pronto intervento in caso d'emergenza riguardante l'intero territorio comunale, per le emergenze che possano derivare da attività di Protezione civile in modo tale da intervenire tempestivamente e scongiurare pericoli per la popolazione e salvaguardarne l'incolumità, per il periodo **26/02/2026-31/12/2026**;

PRESO ATTO che il servizio di cui alla presente Determinazione dovrà essere garantito dalla Ditta per l'intero periodo di affidamento, compresi i periodi di ferie o festività, dalle 00:00 alle ore 24:00;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario individuare un operatore economico in grado di effettuare tale delicata attività e che fornisca adeguate garanzie di professionalità e competenza;

VISTA la richiesta inviata con protocollo 610 del 14/01/2026 per il servizio *de quo* all'Azienda Agricola NEPOTE Sergio con sede in Caselle Torinese – via D'Andrà n°. 27 – P.I.V.A. 07425070013 e C.F. NPTSRG55D19B960B, rispondente alle caratteristiche richieste;

PRESO ATTO della disponibilità da questa manifestata al riguardo in data 06/02/2026 ed acclarata al protocollo dell'Ente al n. 2128;

PRESO ATTO del disciplinare allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, mediante il quale vengono regolamentati i rapporti fra le parti, fra cui il periodo di durata del rapporto, la tipologia di interventi, le modalità di attivazione

degli stessi ed i corrispettivi;

RITENUTO affidare il servizio in oggetto per il periodo **26/02/2026-31/12/2026**, all'Azienda Agricola NEPOTE Sergio con sede in Caselle Torinese – via D'Andrà n°. 27 – P.I.V.A. 07425070013 e C.F. NPTSRG55D19B960B, rispondente alle caratteristiche richieste, con i seguenti corrispettivi:

€ 1.000,00 oltre IVA 22% per il servizio di pronta disponibilità.

€ 80,00/ora oltre IVA 22% per la prestazione di un autocarro ed un equipaggio costituito da n. 2 operatori.

€ 80,00/ora oltre IVA 22% per la prestazione di un veicolo speciale (quali autogru) e relativo conduttore.

RITENUTO di stanziare al riguardo l'importo presunto di **€ 4.950,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.089,00 e così per complessivi € 6.039,00** alla voce 3100/5970/1 "SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI" del Bilancio di Previsione 2026/2028, gestione competenza esercizio 2026;

CONSIDERATO che

- l'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che "1. Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#).

- l'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che "1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori".

- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 prevede che il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione è vincolante solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00, e dunque non risulta necessario per la fattispecie oggetto del presente provvedimento;

ACCERTATA l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

DOVENDOSI impegnare le risorse economiche necessarie per l'affidamento del servizio in oggetto;

RICHIAMATI, per quanto concerne l'assunzione degli impegni di spesa, l'art. 183 del TUEL e del Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo 3100/5970/1 "*SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI*" del Bilancio di Previsione 2026/2028, gestione competenza esercizio 2026;

DATO ATTO che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio in cui le stesse sono esigibili;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al Funzionario responsabile ai sensi per il combinato degli artt. 48 e 107 del TUEL, nonché artt. 4,16 e 17 del D. Lgs. n. 156/2001;

DATO ATTO che il pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche su conto corrente dedicato che verrà comunicato dalla ditta, a tal fine il **CIG** da indicare negli strumenti di pagamento è: **BA96EEBEFC**;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO che l'impegno che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile

con il programma dei pagamenti;

ACCERTATA la regolarità dei versamenti contributivi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. come risulta dal DURC protocollo INPS_49012455, con scadenza il 15/05/2026;

DATO ATTO che in relazione a quanto previsto dall'art. 6-bis (conflitto di interessi) della legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., non sussistono situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del TUEL;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al Funzionario responsabile ai sensi per il combinato degli artt. 48 e 107 del TUEL, nonché artt. 4,16 e 17 del D. Lgs. n. 156/2001;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI ATTIVARE il servizio di pronto intervento in caso d'emergenza riguardante l'intero territorio comunale, per le emergenze che possano derivare da attività di Protezione civile in modo tale da intervenire tempestivamente e scongiurare pericoli per la popolazione e salvaguardarne l'incolumità, per il periodo **26/02/2026-31/12/2026**;

DI AFFIDARE detto servizio all'Azienda Agricola NEPOTE Sergio con sede in Caselle Torinese – via D'Andrà n°. 27 – P.I.V.A. 07425070013 e C.F. NPTSRG55D19B960B;

DI IMPEGNARE per l'esercizio finanziario del 2026, la somma di € 4.950,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.089,00 e così per complessivi € 6.039,00, a favore dell'Azienda Agricola NEPOTE Sergio con sede in Caselle Torinese – via D'Andrà n°. 27 – P.I.V.A. 07425070013 e C.F. NPTSRG55D19B960B, imputandola alla voce 3100/5970/1 *"SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI"* del Bilancio di Previsione 2026/2028, gestione competenza esercizio 2026, che presenta la necessaria disponibilità

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGG.	IMP.	IMPORTO
3100/5970/1	11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	103 - Acquisto di beni e servizi	294	€ 6.039,00

DI APPROVARE il disciplinare riguardante l'incarico di pronto intervento in regime di urgenza nel territorio comunale, allegato alla presente Determinazione;

DI DARE ATTO che, ai fini del presente impegno di spesa, si è provveduto

all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, come meglio indicato nella premessa, e che dall'accertamento è emersa la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che l'impegno è compatibile con il programma dei pagamenti;

DI DARE ATTO che il DURC protocollo INPS_49012455, con scadenza il 15/05/2026 è regolare;

DI DARE ATTO che il **C.I.G.** richiesto per tale attività è **BA96EEBEFC**;

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del *TUEL*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che verrà effettuata nel sito Web dell'ente – Sezione amministrazione Trasparente – la prescritta pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

DI RIMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per il seguito di competenza.